



Note attuative per TIROCINI EXTRACURRICULARI

CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI TERNI

(a cura del Settore Politiche Formative e del Lavoro/Servizio orientamento e mediazione per l'incontro tra domanda e offerta)

FINALITÀ E TIPOLOGIE DI TIROCINIO

I tirocini extracurricolari, **promossi dai Centri per l'Impiego della Provincia di Terni**, alla luce della più recente normativa nazionale e regionale perseguono le seguenti finalità:

- favorire l'**inserimento/reinserimento al lavoro** dei inoccupati/disoccupati iscritti ai Centri per l'Impiego della Provincia di Terni, anche in mobilità, agevolando la conoscenza diretta tra candidato e impresa e la formazione "*on the job*" dei lavoratori - **TIROCINI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO/REINSERIMENTO AL LAVORO** di cui all'Art. 1 – comma 5 lettera b della Direttiva di Attuazione dei Tirocini Extracurricolari (art. 1, L.R. 17/09/2013 n.17) approvata con DGR n.1354/2013.

- agevolare le **scelte professionali e l'occupabilità dei giovani** mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro nell'ambito dei processi formativi e di orientamento, di soggetti *che hanno conseguito un titolo di studio o una qualifica professionale* entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo - **TIROCINI FORMATIVI E D'ORIENTAMENTO** di cui all'Art. 1 – comma 5 lettera a della Direttiva di Attuazione dei Tirocini Extracurricolari (art. 1, L.R. 17/09/2013 n.17) approvata con DGR n.1354/2013.

SOGGETTI OSPITANTI E LIMITI NUMERICI

Possono ospitare tirocinanti i *Datori di lavoro pubblici e privati*, aventi almeno una *sede operativa* nel territorio della Provincia di Terni, in relazione all'attività aziendale e nei limiti di seguito indicati:

- unità con un **numero compreso tra 0 e 5** dipendenti a tempo indeterminato – 1 tirocinante ;
- unità con un **numero compreso tra 6 e 19** dipendenti a tempo indeterminato – 2 tirocinanti *contemporaneamente*;
- unità con un **numero pari o superiore a 20** dipendenti a tempo indeterminato – un numero di tirocinanti che rappresenti massimo il 10% dei dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione sia superiore o pari a $\frac{1}{2}$ *contemporaneamente* .

Ai fini del calcolo si tiene conto dei dipendenti a tempo indeterminato assegnati all'**Unità Operativa** in cui si svolgerà l'attività formativa, salvo la possibilità di effettuare parte del percorso di tirocinio presso altre Unità operative, anche fuori Provincia, purchè specificato e motivato nel relativo Progetto formativo.



In ogni caso i Soggetti ospitanti devono:

- *non aver proceduto nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio ad effettuare licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo* con personale avente il medesimo profilo professionale richiesto per il tirocinio;
- rispettare per il personale dipendente e non, le vigenti disposizioni normative e contrattuali, ivi comprese, quelle in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- essere in regola, se applicabili, con gli obblighi di legge riguardanti il collocamento dei disabili (L.68/99 e s.m.i.);
- essere in regola con gli obblighi nei confronti degli enti assistenziali e previdenziali.

DESTINATARI DEL TIROCINIO

I destinatari del tirocinio sono i soggetti **Disoccupati** o **Inoccupati** iscritti presso i Centri per l'Impiego della Provincia Di Terni ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e s.m.i. e che abbiano svolto il primo colloquio 181.

Possono essere inseriti in percorsi di tirocinio anche gli iscritti **Precari** (ai sensi della vigente normativa) purchè svolgano un'attività lavorativa che consenta lo svolgimento dell'esperienza di tirocinio in relazione all'orario di lavoro, del luogo, dell'esclusività .

Fra il beneficiario e il soggetto ospitante non devono risultare rapporti di lavoro nei sei mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, inclusi eventuali periodi di servizio civile.

TUTORAGGIO

Il soggetto ospitante deve designare un Tutor con adeguata esperienza e competenze professionali coerenti con quelle delineate nel progetto formativo. Si precisa che le funzioni di Tutor non possono essere svolte da personale assunto con contratto di Apprendistato.

In assenza di dipendenti il soggetto ospitante dovrà, in ogni caso, assicurare il tutoraggio nella persona del titolare dell'impresa stessa o dell'attività professionale, di un socio o di un familiare coadiuvante o soggetto esterno solo se trattasi di rete di imprese.

DURATA DEL TIROCINIO

I **tirocini formativi e d'orientamento** promossi dai Centri per l'Impiego della Provincia di Terni hanno una durata non superiore a **6 mesi** e non sono ammesse proroghe.

Per i **tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro** si prevede una **durata iniziale massima di 6 mesi**. Sono ammesse proroghe, nel limite di una durata massima complessiva del tirocinio di 12 mesi.

La **proroga** può essere concessa, a fronte di motivata richiesta da parte del soggetto ospitante, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- Esigenza di completare/integrare il percorso formativo anche in relazione all'area professionale di riferimento dell'attività di tirocinio;



- Evoluzione del tirocinio in un rapporto di lavoro con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.

La richiesta di proroga deve essere inoltrata al soggetto promotore entro i quindici giorni dal termine fissato in precedenza per la conclusione del tirocinio e deve essere sottoscritta per accettazione anche dal tirocinante.

ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO E INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

La durata settimanale delle attività previste per lo svolgimento dei tirocini deve essere almeno pari a venti ore settimanali e comunque non superiore al tempo pieno previsto dal CCNL relativo al settore di riferimento del soggetto ospitante.

L'impegno settimanale va assolto, di norma, nelle fasce diurne/serali e nei giorni feriali

Nei casi in cui la specifica organizzazione del lavoro del soggetto ospitante preveda lo svolgimento del tirocinio in fasce notturne, dovrà essere assicurata la compresenza del tutor.

Sono ammesse occasionali **variazioni dell'orario di svolgimento** inizialmente fissato nel progetto formativo solo a fronte di oggettive esigenze espresse dal soggetto ospitante. Le stesse vanno preventivamente concordate con il referente del soggetto promotore e formalmente comunicate al Centro per l'Impiego competente.

Al tirocinante è corrisposta, a cura del soggetto ospitante, un'indennità di partecipazione minima mensile di euro quattrecento lordi se l'impegno settimanale è pari o superiore a venticinque ore settimanali. L'importo minimo si riduce a trecento euro lordi per un impegno orario inferiore.

COPERTURE ASSICURATIVE

I soggetti ospitanti sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL oltre che per la Responsabilità Civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice. Tali coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda purché le stesse rientrino nel progetto formativo.

Per tutti i tirocini in cui il soggetto promotore è rappresentato dai Centri per l'Impiego i costi relativi alle coperture assicurative sono a carico del soggetto ospitante.

Le coperture assicurative vanno estese inoltre agli eventuali periodi di proroga e/o recupero per sospensione del tirocinio stesso.



Per tutto quanto non previsto dal presente documento si applica la Direttiva in materia di tirocini extracurricolari approvata con D.G.R. n.1354/2013 e s.m.i.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto interministeriale 25 marzo 1998 n. 142

Legge 196/97

D.Lgs 276/2003 e s.m.i. (Legge Biagi)

Legge 92/2012 (Legge Fornero)

Legge Regionale n.17 del 17 settembre 2013

DGR n.1354/2013 (Direttiva di Attuazione dei Tirocini Extracurricolari)